



Regione  
Lombardia

ASL Brescia

**NORME SANITARIE PER LA PARTECIPAZIONE  
ALLE RASSEGNE ZOOTECHNICHE**

Lombardia Carne - Rovato 24 - 25 - 26 marzo 2012

1. A norma dell'art. 18 del Regolamento di Polizia Veterinaria DPR 08/02/54 n.320, le rassegne Zootecniche sono soggette a vigilanza veterinaria da parte del competente Distretto veterinario dell' A.S.L. di Brescia;
2. A tale fine gli animali dovranno essere sottoposti a controllo Veterinario all'atto dell'introduzione nel recinto fieristico o secondo le modalità indicate dal competente Distretto veterinario;
3. I proprietari sono tenuti a favorire tale controllo munendo gli animali di idonei mezzi di contenimento;
4. Tutti gli automezzi autorizzati per il trasporto degli animali devono, prima del carico, essere puliti, lavati e disinfettati (art.64 R.P.V. DPR 320/54 e OM 18/10/95).

**ANIMALI da Ingrassio DELLA SPECIE BOVINA:**

I bovini partecipanti alla rassegna debbono provenire da allevamenti da ingrasso: Ufficialmente indenni da Tubercolosi, Brucellosi e Leucosi Bovina Enzootica  
oppure

provenire da allevamenti accreditati cioè allevamenti da ingrasso dove sono stati introdotti soltanto capi provenienti da allevamenti ufficialmente indenni (vedi Decreti vigenti).

Debbono essere presentati al controllo veterinario scortati dalle seguenti certificazioni:

Dichiarazione di provenienza (Mod.4 firmato dal Veterinario Ufficiale) attestando l'esito favorevole della visita sanitaria nonché la qualifica dell'allevamento nei confronti di BRUC - LEB - TBC e se trattasi di animali da macello o da ristallo.

- Gli animali da ristallo, se provenienti da Province o Regioni non riconosciute indenni, devono essere stati sottoposti alla prova tubercolinica da non più di 30 gg, l'esito favorevole e la data devono essere riportati sul mod.4. Tali animali saranno collocati in appositi spazi separati dagli animali da macello.

**Per eventuali animali della specie bovina provenienti da allevamenti linea vacca vitello dovrà essere garantita la separazione dagli altri animali in appositi spazi e dovranno essere vaccinati nei confronti dell'IBR da almeno 15 gg e non più di 60 gg.**

Per questi animali oltre alla prova intradermica della tubercolina con esito negativo da non più di 30 gg anche

Esame sierologico negativo per BRUC e LEB sugli animali di età superiore a 12 mesi

Esame sierologico per IBR (Ge negativi in quanto vaccinati).

Il relativo esito dovrà essere riportato nella sezione E del Mod. 4.

**GLI ANIMALI PROVENIENTI DA PROVINCE, REGIONI O STATI RICONOSCIUTI INDENNI CON DECISIONE COMUNITARIA SARANNO ACCOMPAGNATI DAL CERTIFICATO DI ORIGINE in corso di validità e dal Mod.4 a firma del veterinario ufficiale competente l'allevamento di prima destinazione.**

**TUTTI GLI ANIMALI DELLA SPECIE BOVINA/BUEFALINA DEVONO ESSERE SCORTATI DAL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE (PASSAPORTO) CHE DOVRA' ESSERE PRESENTATO ALL'ATTO DEL CONTROLLO SANITARIO.**

(gli allevatori provenienti da fuori Regione dovranno consegnare una copia di tale passaporto per velocizzare le operazioni di inserimento nell'anagrafe informatizzata).

ASL di Brescia - Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - Informa@aslbrescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



Regione  
Lombardia

ASL Brescia

### OVICAPRINI

Gli animali correttamente identificati dovranno essere scortati da:

- Dichiarazione di provenienza Mod. 4 rosa (D.M. 16 maggio 2007), integrata e rilasciata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio, attestante che gli ovi - caprini provengono da allevamenti:

**UFFICIALMENTE INDENNI DA BRUCELLOSI**

I maschi ovinii devono essere sottoposti ad un controllo sierologico negativo nei confronti della Brucella Ovis eseguito nei 30 gg. precedenti.

### Agalassia Contagiosa degli Ovini e Caprini

Animali negativi ad un controllo sierologico nei 30 gg precedenti

Oppure

- vaccinati da più di 15 gg o meno di 6 mesi - vaccinazione certificata da mod. 12 ;
- visita clinica favorevole;
- per le capre in lattazione controllo batteriologico negativo nei 30 gg precedenti .

### Norme relative alla BLUE TONGUE

Gli animali sensibili, provenienti da Zone soggette a restrizione per BT, possono essere introdotti in applicazione del Reg. (CE) N. 1266/2007 e successive modifiche o integrazioni.

In particolare si richiede che sussistano le condizioni di esonero dal divieto di uscita, come prevede l'art. 8 ed il transito avvenga nel rispetto delle condizioni riportate nell'art. 9 di tale Regolamento.

NB per la protezione dagli attacchi di insetti vettori si intende il soggiorno per il tempo stabilito in strutture di quarantena ufficialmente riconosciute come descritto nella nota Prot. 12385 del 06/06/08 del DGSA Ministero del lavoro e salute e successive modifiche.

Inoltre dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli animali ed i mezzi di trasporto, al momento del carico, dovranno essere irrorati con gli insetticidi previsti dalla legislazione vigente;
- gli animali di provenienza da allevamenti nazionali dovranno essere scortati da:
  - Mod. 4 rilasciato dall'autorità sanitaria riportando l'avvenuta vaccinazione nel rispetto dei tempi di validità ed il trattamento insetticida (nome del prodotto) con data e ora di esecuzione,
  - Passaporto di ciascun animale con la trascrizione della data di vaccinazione ed il nome del vaccino utilizzato,
- gli animali provenienti direttamente da Paesi Comunitari dovranno essere scortati da certificato sanitario per gli scambi rilasciato dall'autorità sanitaria, riportante l'avvenuta vaccinazione nel rispetto dei tempi di validità per i sierotipi presenti nel territorio di restrizione e il tipo di vaccino utilizzato.
- Per gli animali di cui al punto precedente prima della movimentazione verso gli allevamenti destinazione, qualora non già presente, il servizio veterinario riporta sul singolo passaporto il nome del vaccino e la data di vaccinazione o in assenza la data del rilascio del certificato sanitario.

Dovrà essere dato preavviso da parte delle autorità sanitarie della spedizione degli animali in vincolo almeno 48 ore prima della partenza al Distretto Veterinario di Rovato territorialmente competente (fax 030/7007256).

Gli animali all'arrivo saranno sottoposti ad irrorazione con gli insetticidi previsti dalla legislazione vigente prima dell'introduzione nel quartiere fieristico.

### SUINI

Gli animali dovranno provenire da allevamenti da riproduzione registrati nell'Anagrafe della Banca Dati Nazionale ad essere scortati dalla seguente documentazione sanitaria:  
dichiarazione di provenienza ( Mod. 4 rosa - D.M. 16 maggio 2007) completa dell'attestazione sanitaria rilasciata dal Servizio Veterinario dell'A.S.L. competente comprovante che gli animali di età superiore a 3mesi, sono stati sottoposti a controllo sierologico negativo nei confronti di MVS, PSC e M. di Aujeszky da non oltre 30 gg., a visita veterinaria prima del carico, integrata da un controllo sanitario dell'intero allevamento dal quale risulti che non si sono verificati casi di malattie diffuse da

ASL di Brescia - Sede Legale: **viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia**

Tel. 030.36381 Fax 030.3838233 - [www.aslbrescia.it](http://www.aslbrescia.it) - [informa@aslbrescia.it](mailto:informa@aslbrescia.it)

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175



Regione  
Lombardia

## ASL Brescia

almeno tre mesi e che provengano da allevamenti accreditati per la malattia vascolare dei suini e la qualifica sanitaria sia già confermata nei sei mesi precedenti con indicazione della data. Devono anche essere riportate le informazioni relative agli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della M. di Aujeszky e l'esito dei controlli sierologici effettuati gE- (verifica dell'infezione) gE+ (verifica della vaccinazione).

### CUNICOLI

Dichiarazione di provenienza Mod. 4 rosa (D.M. 16 maggio 2007), completata dall'attestazione sanitaria del Servizio Veterinario competente in cui sia specificatamente indicato che nell'allevamento da cui provengono gli animali non sono presenti sintomi delle malattie infettive e diffuse previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nell'attestazione veterinaria dovrà inoltre risultare che nell'allevamento da cui provengono non si sono verificati casi di mixomatosi e malattia emorragica virale da almeno 6 mesi e che gli animali sono stati sottoposti a vaccinazione contro la mixomatosi e malattia emorragica virale da non meno di 15 gg e non oltre 6 mesi.

### AVICOLI

Le norme per gli animali (pollame di cui all'art. 2 punto 2 lettera a) DPR 587/93 e smi) sono indicate nel D.D. S. Regionale n. 3009/2011 allegato A Sezione D punto 3 in particolare:

#### Operatori economici

- devono esibire l'autorizzazione prevista in originale.

#### Volatili

devono essere trasportati direttamente alla fiera/mostra/mercato;

- nei 7 giorni precedenti la movimentazione, gli allevamenti di origine, sono sottoposti a prelievo sierologico, di almeno 5 animali per unità produttiva con un minimo di 10 animali per allevamento fino ad un massimo di 20; nel caso fossero presenti anatidi, questi devono anche essere sottoposti a prelievi per l'esame virologico (tamponi cloacali sui singoli soggetti e pool di feci fresche) con la stessa numerosità sopra indicata.

La scelta degli animali da campionare deve essere rappresentativa e basata sui seguenti criteri epidemiologici di priorità: specie a rischio (anatidi, turchini) - animali di età più elevata in rapporto alla categoria - animali allevati all'aperto - animali rientrati da fiere, mostre e mercati - altre categorie ritenute significative sulla base della valutazione del veterinario ufficiale.

- l'esito di tali accertamenti sanitari deve essere riportato dal Veterinario Ufficiale sul Mod. 4 integrato che accompagna gli animali al mercato/fiera.

### EQUIDI

Tutti gli equidi devono essere scortati, dal mod. 4 compilato dal detentore e dal documento di identificazione (passaporto) previsto dal D.M. 29/12/09 e dal manuale operativo.

Come previsto dall'OM 8 agosto 2010 è resa obbligatoria l'esecuzione di controlli sierologici per l'anemia infettiva su tutti gli equidi di età superiore a 6 mesi.

La data e gli esiti favorevoli dei controlli sierologici secondo la periodicità/validità indicata dall'art. 2 comma 1,3 e 4 dell'Ordinanza, devono essere registrati dal veterinario ufficiale sul documento di identificazione.

\*\*\*\*\*

Gli animali provenienti da Paesi Comunitari o Esteri dovranno essere scortati da certificati previsti dalle normative vigenti.

\*\*\*\*

Gli espositori dovranno denunciare ai veterinari ufficiali operanti nel quartiere fieristico ogni caso, anche sospetto, di malattia infettiva di cui all'art. 1 del RPV DPR 8/254 n. 320 e successive modificazioni.

*A.*

ASL di Brescia - Sede Legale: viale Duca degli Abruzzi, 15 - 25124 Brescia

Tel. 030.38381 Fax 030.3838233 - www.aslbrescia.it - informa@aslbrescia.it

Codice Fiscale e Partita IVA: 03436310175